

Articolo 1

(Detassazione degli investimenti in impianti e macchinari)

1. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

2. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge l'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

3. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

5. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e 2 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

Articolo 2

(Misure a favore della patrimonializzazione delle imprese)

1. All'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente, rispettivamente, alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014 è incrementata del 20 per cento.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40 per cento.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano alle società la cui ammissione alla quotazione avviene dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 3

(Misure di semplificazione e a favore della quotazione delle imprese)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera w-quater, è inserita la seguente lettera: "w-quinquies "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.";

b) all'art. 106, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venti per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile; nei commi 3, lettere a) e b), 3-bis, 4, 5 e 6, dell'art. 106, le parole "nel comma 1" sono sostituite dalle parole "nei commi 1 e 1-bis"; dopo il comma 3-ter dell'art. 106 è aggiunto il seguente comma: "3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.";

c) all'articolo 113-ter, comma 3, e all'art. 114, comma 1, sono soppresse le parole "ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali";

d) all'art. 120, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento.";

e) all'art. 121, il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.";

f) all'art. 121, comma 3, le parole "superiore al due per cento del capitale" sono sostituite dalla parole "in misura superiore alla soglia indicata nel comma precedente";

g) all'art. 122, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente "b) pubblicati per estratto sul sito Internet della società con azioni quotate " e la lettera c) è sostituita dalla seguente "c) comunicati anche per estratto alla società con azioni quotate";

h) all'articolo 125-bis, comma 1, sono soppresse le parole: "ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani".

i) l'art. 134, comma 1, è soppresso.

2. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005 numero 38, sono soppresse le parole: "a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia".

3. All'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile è soppressa la parola "esclusivamente" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma";

4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile, dopo le parole "di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società", sono aggiunte le parole "ovvero la documentazione di cui all'art. 2343-ter primo e secondo comma"; al terzo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile dopo le parole "di un esperto designato dal tribunale" sono aggiunte le parole "ovvero dalla documentazione di cui all'art. 2343-ter".

5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

“Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'art. 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.”

6. Il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, è sostituito dal seguente:

“L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta”.

7. All'art. 2327 del codice civile la parola “centoventimila” è sostituita dalla parola “cinquantamila”.

84. Sono abrogati gli articoli 2412 e 2413 del codice civile.

95. All'articolo 2351 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma sono soppresse le parole: “Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.”

b) Il quarto comma è abrogato.

c) Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

“La nomina di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, può altresì essere riservata, secondo modalità previste dallo statuto, a categorie di azioni dotate di diritti diversi ai sensi dell'articolo 2348.”

Articolo 4

(Ambito di applicazione)

1. Al fine di pervenire a una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori oneri per l'utenza derivanti dal presente provvedimento, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche per i clienti di energia elettrica in media tensione ed a quelli in bassa con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.
2. Alla stessa finalità sono destinati i minori oneri tariffari dell'articolo 1, commi 3 - 5, del decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013 convertito, con modificazioni, in legge n. 9 del 21 febbraio 2014.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i benefici previsti agli stessi commi 1 e 2 non siano cumulabili a regime con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di copertura di oneri del sistema elettrico per RIU, SEU e sistemi assimilati)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.

2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modifiche e integrazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modifiche e integrazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 10% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modifiche e integrazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parte variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 10% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete qualora i predetti sistemi accedano ad incentivi statali sull'energia prodotta, e in misura pari al 5% negli altri casi.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le quote di cui ai commi 2 e 3, da applicare su base biennale a decorrere dal 1 gennaio 2016, possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico tenendo conto dei seguenti criteri:
 - i. la percentuale è minore per i sistemi che non accedono ad incentivi statali sull'energia prodotta;
 - ii. la percentuale è aggiornata al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1.
5. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari per la misura dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.
6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a

copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3.

7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall' Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.

Articolo 6

(Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.)

1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, delle verifiche e dei controlli, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, e successivamente ogni tre anni, il GSE propone al Ministro dello sviluppo economico l'entità delle tariffe per le attività di cui al comma 1 da applicare a decorrere dal 1 gennaio 2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività. La proposta include le modalità di pagamento delle tariffe.
3. La proposta di tariffe cui al comma 2 è approvata dal Ministro dello sviluppo economico entro i successivi 60 giorni.
4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede, se del caso, alle compensazioni necessarie.

Articolo 7A

(Contributo di scopo per la riduzione dei costi del sistema elettrico)

Articolo 7B

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

Articolo 8

(Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico)

A decorrere dal 1° luglio 2014, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas esclude dall'applicazione dei corrispettivi tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico.

Articolo 9

(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse e lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse)

1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-octies, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con legge 21 gennaio 2014 n. 9, con riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotta entro 60 giorni una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 10/91, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio.

2. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l'articolo 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono abrogati. All'articolo 4, comma 1 bis del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, le parole "0,015 di euro" sono sostituite da "0,0105". Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante....

Articolo 10

(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato)

1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è applicato ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite entro 60 giorni e aggiornate con cadenza biennale le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime.
2. A decorrere dall'anno 2015 e fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al periodo precedente, la componente tariffaria compensativa non si applica ai quantitativi di energia elettrica per trazione eccedenti il limite di 3300 GWh di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 e relativi atti di esecuzione.
3. E' fatto divieto all'operatore economico di cui al comma 1 di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi al consumo. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione.

Articolo 11

(Abrogazioni)

1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati:
 - a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modifiche e integrazioni;
 - b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 d Articolo 9
 - c) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modifiche e integrazioni;

- d) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159;
- e) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159;
- f) il secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 28 del 2011;
- g) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2014, n. 52;
- h) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2013, n. 1

Articolo 12

(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è inserito il seguente articolo 7-bis:

«Art. 7-bis

(Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili)

1. Dall'1 ottobre 2014, per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali è prevista la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11, si procede con un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Per la parte del modulo inerente le comunicazioni di competenza del Comune di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:

- a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;
- b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.

3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato può:

- a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero
- b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione dei

medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al comma 8 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. L'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.»

2. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2011 è inserito il seguente:

«Articolo 8-bis

(Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano)

1. Per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza:
 - a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 100 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per tutti gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso, di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione;
 - b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).
2. Nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dopo la parola "biomassa, sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione,".